

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL'ATTO DI ACCORDO, AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E S.M.I, TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E LA SOCIETA' "TOSI GIUSEPPE & C. S.N.C" PER LA DELOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI (LOC. DINAZZANO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Regionale n.2191 del 05/12/2000 è stata approvata la Variante Generale al vigente P.R.G. e divenuta esecutiva a norma di legge. A riguardo la Regione ha dato notizia sul Bollettino Ufficiale B.U.R-E.R. n.191 del 27/12/2000. Ai sensi dell'art.41 della LR. n.20/2000, così come modificata dalla LR. n.34/2000, i Comuni, nei termini indicati, possono operare ai sensi della LR. n.47/1978 e smi;
- che la Variante Generale al P.R.G. individua nella tavola S-3, FR-3, P-10 l'area in oggetto classificata in zona territoriale omogenea D e F:
 - sottozona D4 "Zone per attività commerciale";
 - sottozona FB5 "Zona di mitigazione degli impatti ambientali delle infrastrutture stradali e ferroviarie e attività produttive";

Il presente ambito è disciplinato dalle norme tecniche d'attuazione del P.R.G. vigente agli artt.15-24-25-28-45-80-92-128;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 6/09/2010 con la quale si è approvato l'atto di Accordo, ai sensi della Legge n.241/1990 smi, formulato dai Sigg.Tosi Raffaello e Ondolfi Irma della società "Tosi Giuseppe & C. Snc", in merito allo svolgimento temporaneo di attività di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti nello stabilimento sito in Via ex S.Statale 467, n.99 in località Dinazzano di Casalgrande RE;

RICHIAMATO integralmente l'Atto di Accordo vigente, ai sensi dell'art.11 della legge n.241 del 7/08/1990, rogato con il Comune di Casalgrande in data 9/02/2011 al Rep.n.17915 Rac.n.6874 a ministero del Dr. Antonio Nicolini Notaio in Sassuolo, e i Sigg. Tosi Raffaello, Ondolfi Irma, Pelloni Andrea, Pelloni Elisabetta e Pelloni Urianna nel nome e per conto ed in legale rappresentanza della società "Tosi Giuseppe & C. SNC";

PRESO ATTO:

- che l'attività in essere è stata autorizzata dalla Provincia di Reggio Emilia con proprio atto del 09/12/2010 prot.n.66361/19/2010, ai sensi dell'art.210 del D.Lgs n.152/2006 smi e a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 6/09/2010, ad eseguire il trattamento di Rifiuti Speciali (non pericolosi) prodotti da terzi, riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche nello stabilimento di Casalgrande in via ex S.Statale 467, n.99, per la tipologia "veicoli inutilizzabili";
- che attualmente l'attività di autodemolizione e di trattamento e recupero dei rifiuti speciali non rientra tra gli usi ammessi e tra gli usi compatibili nella sottozona D4 "Zone per attività commerciale" del P.R.G. vigente (art.92 delle nta vigenti);

PRESO ATTO:

- della lettera ricevuta in data 30/09/2013 prot.gen.n.14456 con cui la Ditta "Tosi Giuseppe & C. Snc" ha chiesto formalmente al Comune la proroga dell'atto di Accordo sopra citato motivando di non avere ancora trovato una sistemazione urbanistica idonea per la propria attività ed impegnandosi a trovarla, in

concertazione con l'amministrazione comunale, nell'ambito della stesura del prossimo strumento urbanistico (Piano Strutturale comunale P.S.C);

- che la Ditta "Tosi Giuseppe & C. Snc" ha espresso al Comune, in sede di pianificazione urbanistica in relazione alla zonizzazione dell'area e alle destinazioni d'uso ivi previste, le difficoltà gestionali connesse al permanere dei limiti quantitativi previsti dalla autorizzazione vigente rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia per lo svolgimento dell'attività di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti nello stabilimento in Via Statale 467 n.99 (località Dinazzano di Casalgrande RE);

CONSIDERATO che il Comune di Casalgrande nei prossimi mesi definirà il nuovo assetto del Piano Regolatore comunale, strumento progettuale sulla cui base si stabiliscono le principali linee di sviluppo urbanistico, economico e sociale del territorio e che, come stabiliscono le norme regionali, si articola nel Piano Strutturale comunale P.S.C. e Regolamento Urbanistico Edilizio R.U.E. comunale;

DATO ATTO della necessità di inserire le previsioni urbanistiche, contenute nell'atto di Accordo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 06/09/2010, nel percorso urbanistico del nuovo Piano strutturale Comunale P.S.C e Regolamento Urbanistico Edilizio R.U.E. comunale;

VALUTATO i contenuti della richiesta trasmessa il 30/09/2013, prot.gen.n.14456 da parte della società "Tosi Giuseppe & C. Snc" nella quale si evidenzia lo sforzo effettuato negli anni per ammodernare le strutture, modificare il ciclo produttivo adeguandolo alla più recente normativa tecnica e contenendo il numero di veicoli oggetto dell'attività, abbellire le aree esterne con interventi di piantumazione, eseguire costante attività di manutenzione, cura ed irrigazione dell'impianto e delle aree antistanti;

RITENUTO di disporre per la sua approvazione la bozza d'Atto di Accordo (**Allegato A**), in sostituzione del precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 6/09/2010, fissando la data del 31/12/2017 come termine ultimo per lo svolgimento temporaneo di attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti nello stabilimento sito in Via ex S.Statale 467, n. 99 (Località di Dinazzano);

VISTO:

- la Legge n.241 del 7/08/1990 smi;
- il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 smi;
- il Decreto Legislativo n.152 del 3/04/2006 smi;
- la Legge Regionale n.47 del 7/12/1978 smi;
- la Legge Regionale n.20 del 24/03/2000 smi;
- la Legge Regionale n.15 del 30/07/2015 e smi;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P della Provincia di Reggio Emilia vigente (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.124 del 17/06/2010);
- il Piano Regolatore Generale P.R.G comunale vigente;
- il vigente Regolamento Edilizio comunale;

VISTO inoltre:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del 2° Settore "*Urbanistica ed Edilizia Privata*";
- il parere favorevole espresso dal tecnico istruttore e responsabile del procedimento Geom. Simona Morini;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore "*Urbanistica ed Edilizia Privata*", favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio "*Finanziario*", favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 nel suo testo vigente;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di proroga dell'atto di Accordo (**Allegato A**), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 6/09/2010, opportunamente aggiornato con la data del 31/12/2017 come termine ultimo per lo svolgimento temporaneo di attività di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti nello stabilimento sito in Via ex S.Statale 467 n.99 (località Dinazzano RE);
- 2) Di prevedere, in temporanea deroga al vigente strumento urbanistico comunale, l'attività di autodemolizione e di trattamento e recupero dei rifiuti speciali tra gli usi ammessi e gli usi compatibili all'interno della sottozona D4 "*Zone per attività commerciale*", solamente nello stabilimento sito in Via ex S.Statale 467, n.99 (località Dinazzano di Casalgrande RE) e solo e soltanto per il periodo intercorrente tra la data di esecutività della presente deliberazione e il 31/12/2017, secondo quanto dettagliatamente evidenziato nell'atto di Accordo costituente (**Allegato A**);
- 3) Di disporre che la deroga temporanea di cui al sopraesteso punto 2) venga ad ogni effetto meno, decadendo in ogni sua parte, con lo spirare del termine del 31/12/2017, riprendendo integralmente vigore da quella data, per tutti gli immobili presenti all'interno della sottozona D4 "*Zone per attività commerciale*" la disciplina del vigente P.R.G;
- 4) Di subordinare l'efficacia della deroga di cui al sopraesteso punto 2) alla effettiva stipulazione, da parte della società "TOSI GIUSEPPE & C. Snc", dell'atto di Accordo costituente Allegato A alla presente deliberazione nonché al rinnovo delle garanzie finanziarie di importo pari a Euro 80.000,00 (Euro ottantamila);
- 5) Di autorizzare il Sindaco e il Responsabile del 2° Settore "*Urbanistica ed Edilizia Privata*" alla sottoscrizione dell'atto di Accordo di cui al punto 1);
- 6) Di sottoscrivere l'Atto di Accordo di cui al punto 1), entro 60 (sessanta) giorni dall'esecutività del presente atto deliberativo;
- 7) Di trasmettere copia della presente deliberazione consigliere e Atto di Accordo, sottoscritto dalle parti, al Servizio Pianificazione territoriale, Ambiente e Politiche culturali della Provincia di Reggio Emilia per i successivi adempimenti istruttori relativi alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti nello stabilimento sito in Via ex S.Statale 467 n.99 (località Dinazzano RE);
- 8) Di procedere alla pubblicazione:
 - del presente atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e all'Albo Pretorio Comunale;
 - degli atti amministrativi e atto di Accordo sul sito comunale nella parte dedicata "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. n.33/2013;
- 9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 nel suo testo vigente.